

Audizione del Presidente di Confprofessioni, dott. Gaetano Stella, presso la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica sulla proposta di legge A.S. 2419, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”

24 novembre 2021

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

La proposta di legge al Vostro esame – approvata dalla Camera dei deputati all’esito di un procedimento molto farraginoso – ha ad oggetto il diritto all’equo compenso delle prestazioni professionali: siamo tutti consapevoli che si tratta di **una materia di straordinaria importanza per i diritti fondamentali dei professionisti e degli utenti dei servizi professionali**, nonché di un passaggio ineludibile per l’attuazione del principio costituzionale di eguaglianza.

Ed infatti, il principio dell’equità del compenso professionale – nella sua duplice dimensione di diritto soggettivo del professionista ad un trattamento economico equo e di interesse della collettività alla qualità della prestazione professionale e alla dignità della professione – rappresenta l’attuazione del diritto costituzionale «ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa» (art. 36 Cost.). Inoltre, l’equo compenso riveste valore strumentale allo svolgimento del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) – tanto con riferimento alla sua dimensione formale, quale divieto di discriminazione tra categorie di lavoratori, quanto con riferimento alla sua dimensione sostanziale, quale impegno dello Stato alla rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l’uguaglianza dei cittadini.

L’attuale disciplina in materia, risalente al 2017, è risultata del tutto inadeguata a rispondere alle domande di tutela poste dalla nostra categoria, in parte per la sua formulazione imprecisa ed eccessivamente circoscritta, in parte per le applicazioni giurisprudenziali, che ne hanno ulteriormente limitato l’ambito di applicazione.

1. La disciplina legislativa vigente sull'equo compenso

Come è noto, la normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali è stata introdotta con l'art. 19-*quaterdecies* del decreto-legge n. 148/2017, inserito in sede parlamentare, con la legge di conversione n. 172/2017.

È opportuno richiamare per sommi capi la storia legislativa di questa materia, anche in ragione di alcune incomprensioni che tuttora permangono circa l'estensione della normativa alle diverse professioni e categorie di lavoratori autonomi professionali. Ed infatti, in origine, l'art. 19-*quaterdecies* si riferiva esclusivamente alle prestazioni degli avvocati, introducendo a tal fine un apposito articolo aggiuntivo (art. 13-*bis*) alla legge forense (l. n. 247/2012). Al momento del passaggio parlamentare del menzionato articolo aggiuntivo, il legislatore recepiva le istanze provenienti da tutto il mondo professionale ed integrava il testo dell'art. 19-*quaterdecies* con ulteriori due commi. Il co. 2 dell'art. 19-*quaterdecies* estende la disciplina introdotta dal co. 1 con riferimento agli avvocati anche agli altri liberi professionisti, utilizzando come criterio definitorio dell'ambito applicativo la legge n. 81/2017 (c.d. *Jobs Act* del lavoro autonomo). Il diritto all'equo compenso veniva pertanto esteso a tutti i liberi professionisti lavoratori autonomi, a prescindere dalla loro organizzazione in forma ordinistica della professione. Per effetto di questo complesso assetto normativo – esito di un percorso di conversione parlamentare molto rapido e frammentato – la disciplina sull'equo compenso risulta da una disciplina principale, contenuta nell'art. 13-*bis* della legge forense introdotto dal co. 1 dell'art. 19-*quaterdecies* del d.l. n. 148, e da una clausola di estensione, contenuta nel co. 2 dell'art. 19-*quaterdecies* del d.l. n. 148.

Con riferimento ai contenuti della disciplina vigente, essa può essere riassunta in alcuni elementi essenziali:

- a) La disciplina riguarda tutte le attività professionali svolte dai professionisti lavoratori autonomi, a prescindere dalla loro organizzazione in forma ordinistica: il perimetro soggettivo di applicazione è infatti equivalente a quello definito dall'art. 1 della l. n. 81/2017.
- b) Essa si riferisce ai rapporti dei liberi professionisti con i c.d. committenti “forti”, identificati con le imprese bancarie ed assicurative, nonché con le imprese non comprese nella definizione derivante dal diritto europeo di media, piccola e micro impresa. In ogni caso, la disciplina si applica ai rapporti di tipo convenzionale, e comunque nei casi in cui la convenzione sia stata unilateralmente predisposta dal committente. L'unilateralità della proposta è presunta, incombendo l'onere della prova contraria sul committente. Come si evince, la *ratio* della norma consiste nella tutela del professionista rispetto a committenti in grado di esercitare un'indebita pressione sulla libertà contrattuale del professionista in ragione del sostanziale significativo squilibrio contrattuale a svantaggio del professionista.

- c) Posto questo specifico e circoscritto ambito di applicazione, la normativa definisce il concetto di equo compenso, che deve essere rispettato in tutti i rapporti compresi nell'ambito di applicazione della normativa: il compenso equo è «proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione», e conforme ai parametri previsti dai Decreti Ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali. Come si evince, il riferimento ai criteri oggettivi dei parametri ministeriali riveste carattere orientativo della valutazione di equità.
- d) Alla misura economica del compenso, la disciplina affianca un'ulteriore garanzia di equità del rapporto contrattuale, che si integra con la dimensione puramente economica del compenso: si tratta della previsione della nullità di clausole vessatorie, sempre imposte unilateralmente dal contraente forte e non espressamente e volontariamente negoziate e sottoscritte dal professionista. Di tali clausole vessatorie la legge offre una elencazione articolata, ma non esclusiva, di modo che potrebbero ricavarsi ulteriori tipologie di clausole contrattuali a carattere vessatorio: anche in questo caso, è la posizione di «significativo squilibrio contrattuale» tra committente e professionista a determinare la *ratio* della legislazione che dovrebbe guidare l'interpretazione del giudice sulla natura sostanzialmente vessatoria di una clausola contrattuale. Come già visto per la dimensione economica dell'equo compenso, la normativa non trova applicazione laddove il professionista abbia aderito spontaneamente e liberamente alle clausole, sebbene anche in questo caso la legge preveda una presunzione a favore del professionista, con inversione dell'onere della prova a carico del committente, e requisiti molto stringenti di evidenza dell'effettiva negoziazione.
- e) Le clausole della convenzione che risultino inique, vuoi perché non congruenti con i criteri di equità del compenso nella sua dimensione economica, vuoi perché prevedano condizioni contrattuali di stampo vessatorio, sono nulle. La nullità, tuttavia, opera a solo vantaggio del professionista: questi ha la facoltà di agire in giudizio per l'accertamento della nullità delle clausole. Con specifico riferimento al compenso, il giudice, previa verifica della nullità della determinazione convenzionale dello stesso, determinerà il compenso avendo riguardo ai criteri stabiliti dai parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi.
- f) Con riferimento alla pubblica amministrazione, essa «garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti». Sono invece esentati dal rispetto della normativa gli agenti della riscossione.

Si tratta, come si vede, di una disciplina il cui campo di applicazione è estremamente circoscritto: essa è, in questa formulazione, inidonea a garantire efficacemente i diritti dei professionisti.

2. *Gli orientamenti della prima giurisprudenza applicativa*

Peraltro, la giurisprudenza fin qui maturata ha attestato interpretazioni timide e contraddittorie della legislazione.

Con riferimento all'ambito e alla portata applicativa della normativa sull'equo compenso nei rapporti con i soggetti privati, la Corte di Cassazione (I sez., ord. 17 aprile 2020, n. 7904) ha offerto un'interpretazione particolarmente stringente: la disciplina introdotta nel 2017 si applica esclusivamente nel caso di rapporti del professionista con contraenti "forti", ovvero in posizione economica dominante, in grado dunque di esercitare una pressione contrattuale abusiva, in modo da impedire al professionista l'esercizio di una propria influenza sul contenuto dell'accordo contrattuale.

Altrettanto stretta l'interpretazione della disciplina con riferimento alle circostanze dell'accordo contrattuale: perché trovi applicazione il principio dell'equo compenso occorre non soltanto che sussistano le condizioni sopra richiamate relative all'evidente squilibrio tra le parti del contratto, ma è altresì necessaria la circostanza della predisposizione unilaterale della convenzione contrattuale da parte del committente (cfr. anche Corte Appello di Lecce, ord. 25 luglio 2019).

Quanto all'applicabilità del principio dell'equo compenso alle prestazioni professionali rese a favore della p.a., basti dire che sulla legittimità di bandi per prestazioni professionali a titolo gratuito persiste una contraddizione nella giurisprudenza amministrativa: prima dell'entrata in vigore della legislazione in tema di equo compenso, il Consiglio di Stato (sentenza 3 ottobre 2017) aveva riconosciuto la legittimità di bandi per affidamenti di prestazioni professionali a titolo gratuito. A seguito della entrata in vigore della disciplina sull'equo compenso, i T.a.r. non hanno tuttavia raggiunto un orientamento unitario: mentre il T.a.r. Campania (sez. I, ordinanza 24-25 ottobre 2018) ha dichiarato l'illegittimità di bandi aventi ad oggetto prestazioni professionali rese a titolo gratuito, il T.a.r. Lazio (sez. II, sentenza 30 settembre 2019) ha concluso nel senso contrario, affermando che la previsione di gratuità della prestazione professionale è sempre legittima in base alla libertà del professionista, ed esclude l'applicabilità della normativa in tema di equo compenso: una sentenza, quest'ultima, davvero stupefacente, che ha offeso la dignità di milioni di professionisti. Ed è di pochi giorni fa un'ulteriore presa di posizione del Consiglio di Stato (sez. IV, 7442/2021), che ha incredibilmente confermato quanto affermato dal T.a.r. Lazio, avallando i bandi pubblici per prestazioni a titolo gratuito.

Con riferimento ai bandi aventi ad oggetto prestazioni professionali a titolo oneroso, la giurisprudenza sembra coerente nel ritenere applicabile il principio dell'equo compenso: dapprima il T.a.r. Calabria (sentenza n. 1507/2018) ha riconosciuto l'applicabilità alla pubblica amministrazione del principio dell'equo compenso, escludendo l'ipotesi che tale normativa rivesta carattere meramente orientativo, come affermato in molteplici dichiarazioni pubbliche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; successivamente, il

T.a.r. Marche (sez. I, sentenza 9 dicembre 2019) ha affermato l'applicabilità del principio dell'equo compenso a bandi e determinazioni delle amministrazioni pubbliche che implicino lo svolgimento e la liquidazione di attività professionali a favore degli enti della p.a., ed ha conseguentemente annullato, nella parte riferita alla quantificazione del compenso, il bando oggetto di impugnazione.

Al contempo, tuttavia, i giudici amministrativi hanno chiarito che, proprio come con riferimento ai rapporti con le imprese di grandi dimensioni, anche nei rapporti con gli enti della p.a. la disciplina sull'equo compenso trova applicazione a condizione che la proposta contrattuale sia pervenuta unilateralmente dal committente e senza sostanziale partecipazione alla negoziazione del professionista. Si è così esclusa l'applicabilità dell'equo compenso nel caso di gare pubbliche per l'affidamento di servizi professionali in cui i professionisti avessero autonomamente proposto un'offerta economica, seppure con importi ridotti rispetto ai parametri assunti come indici di equità (Cons. Stato, sez. VI, sent. 874/2021e, ancora più di recente, T.a.r. Lombardia, sez. I, sent. 1071/2021).

Inoltre, la pronuncia del T.a.r. marchigiano poc'anzi menzionata ha declinato la competenza del giudice amministrativo a determinare il valore economico della prestazione, tramite l'applicazione dei criteri stabiliti dai Decreti Ministeriali per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali, rinviando, ai fini di tale commisurazione, alla giurisdizione del giudice civile.

Sotto quest'ultimo aspetto, pertanto, la pronuncia ora richiamata del T.a.r. Marche offre un importante contributo alla definizione del riparto di giurisdizione in materia: i professionisti interessati a far valere il proprio diritto soggettivo all'equo compenso dovranno sempre rivolgere le proprie doglianze al giudice civile, anche quando il rapporto contrattuale intercorra con la p.a., giacché il giudice civile, disponendo di un potere di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, potrà dare piena soddisfazione ai diritti dei professionisti. Il ricorso al giudice amministrativo per far valere la nullità degli atti amministrativi in violazione del principio dell'equo compenso resta esperibile, tanto dal singolo interessato quanto dagli enti esponenziali di interessi diffusi, ma non potrà pervenire alla soddisfazione del diritto economico del professionista. In questo quadro, il ricorso al giudice amministrativo riveste, pertanto, una funzione ortopedica ed "educativa" rispetto ad una pubblica amministrazione riottosa a conformarsi all'equo compenso.

Difficoltà applicative sono emerse anche nella prassi, fin qui sporadica, dei consigli di disciplina degli ordini professionali: chiamati ad intervenire su segnalazione di terze parti (in massima parte, altri professionisti) rispetto a convenzioni ed accordi tra imprese e professionisti in violazione della normativa sull'equo compenso, i consigli di disciplina hanno ritenuto di declinare la propria competenza. A ben vedere, non mancano nei codici deontologici disposizioni volte a garantire, attraverso la previsione di appositi doveri deontologici, il decoro della professione nei rapporti contrattuali con i committenti: l'equo compenso rappresenta, pertanto, un riferimento legislativo integrabile con i doveri deontologici del professionista. E tuttavia, i consigli di disciplina hanno ritenuto che la

disciplina dell'equo compenso non corrisponda a specifici doveri deontologici, anche in ragione della previsione legislativa secondo cui la nullità delle clausole in violazione dell'equo compenso opera a solo vantaggio del professionista (co. 8, art. 13-*bis*, l. n. 247/2012).

Come si vede, non esiste ad oggi nella giurisprudenza un consolidato orientamento che offra una tutela effettiva del diritto del professionista all'equo compenso.

6

3. *La proposta di legge approvata dalla Camera dei Deputati*

A fronte di un quadro legislativo tanto lacunoso e, di fatto, inefficace, tutti i soggetti rappresentativi del mondo professionale hanno rivolto al Legislatore inviti sempre più pressanti per un coraggioso intervento di revisione.

L'esito provvisorio di questa mobilitazione è il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, che oggi perviene al Vostro esame.

Si tratta di un testo che contiene diversi passi in avanti rispetto al quadro, del tutto inefficace, della legislazione vigente. Al contempo, tuttavia, permangono ritrosie incomprensibili nella prospettiva della piena tutela dei diritti dei professionisti, si avallano distinzioni poco comprensibili tra professioni regolamentate in forma ordinistica e professioni non regolamentate, e si introducono strumenti operativi che rischiano di essere perfino controproducenti rispetto agli obiettivi che si intende perseguire, con esiti paradossali e punitivi per gli stessi professionisti che si vorrebbe, in principio, tutelare.

Vi segnalo, peraltro, che perplessità in gran parte coincidenti sono state indicate dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, nel suo documento di analisi sul progetto al Vostro esame, che è maturato all'esito di un confronto svoltosi nella Consulta per il lavoro autonomo dello stesso CNEL: esiste, pertanto, una convergenza di gran parte del mondo professionale, e in particolare delle associazioni rappresentative della categoria, verso la prospettazione di modifiche migliorative del testo, che il Senato potrà ora recepire con interventi emendativi puntuali.

Esaminerò pertanto queste problematiche, concentrandomi sulle principali, anche indicando le relative soluzioni prospettabili.

- a) Riteniamo essenziale pervenire ad **un'estensione del perimetro di applicazione dell'equo compenso anche ai rapporti di natura non convenzionale**: il requisito della natura «convenzionale» del rapporto professionale quale condizione per l'applicazione della disciplina risulta, infatti, troppo stringente, atteso che rivestono tale natura una quota del tutto minoritaria dei rapporti professionali. Inoltre, la giurisprudenza applicativa fin qui maturata ha favorito interpretazioni formalistiche di questo requisito, che ne consentono l'elusione.

Non si comprende la ragione per cui il diritto all'equo compenso non possa avere applicazione anche in rapporti limitati alla singola prestazione, nei quali pure potrebbe configurarsi una situazione di squilibrio tra le parti. Auspichiamo pertanto un'eliminazione di questo requisito limitativo per l'applicazione della disciplina.

- b) Il progetto di legge trasmesso dalla Camera contiene **incomprensibili previsioni di sanzioni disciplinari a carico del professionista** che sia parte di un rapporto contrattuale lesivo dell'equo compenso.

È, questo, un approccio punitivo inaccettabile, che lascia trasparire l'intento di ritorno ad un mercato controllato e di reintroduzione di tariffe vincolanti. Un esito incongruente con gli obiettivi dichiarati del Legislatore ed incoerente con i principi del diritto europeo.

Al contrario, l'equo compenso rappresenta anzitutto un diritto soggettivo del professionista e una tutela a suo favore all'interno di rapporti che questi intrattiene con committenti forti, in grado di condizionare la sua libertà contrattuale. In questa direzione è strutturato l'intero sistema normativo, che non a caso prevede che la relativa azione giudiziaria competa al solo professionista, parte lesa del rapporto.

In questo quadro è del tutto incongruente, e fonte di contraddizioni, la previsione di una responsabilità deontologica sanzionabile in via disciplinare dagli ordini nei confronti dello stesso professionista che subisca l'applicazione di compensi iniqui. Non solo tale previsione intende punire chi, in realtà, ha subito un trattamento iniquo, ma finisce per impedire l'esercizio dell'azione civile da parte del professionista: quale professionista vorrà intentare un'azione per un suo legittimo diritto economico, consapevole che in tal modo si "auto-denuncerà" e diverrà passibile di un procedimento disciplinare a suo carico?

Aggiungiamo altresì che una simile previsione determinerebbe una discriminazione irragionevole tra professionisti iscritti agli ordini e professionisti privi di ordine, sui quali non può evidentemente gravare alcuna responsabilità deontologica.

Inoltre il comma 5 della proposta di legge pretende di estendere la normativa deontologica degli ordini ai clienti, imponendo loro comportamenti e oneri di corretta predisposizione dei contratti, in palese violazione dei naturali confini della competenza deontologica degli ordini professionali.

- c) Siamo convinti che la previsione della titolarità ad attivare ***class action in capo ad ordini o associazioni rappresentative*** per violazione dell'equo compenso, come stabilito dall'art. 9 della proposta in esame, **sia fonte di confusione** rispetto al quadro legislativo vigente in materia.

Ed infatti, l'ordinamento contiene già, nel codice di procedura civile, una normativa generale in tema di *class action*, che è certamente applicabile anche nell'ipotesi di violazione in forma collettiva ed omogenea del diritto all'equo compenso. Più in generale, è evidente l'incongruenza di un'espressa previsione di un'azione giudiziaria degli ordini professionali, che per legge e per definizione non sono soggetti chiamati a tutelare gli interessi economici dei professionisti.

Riteniamo pertanto auspicabile una soppressione di questa pleonastica disciplina contenuta nell'art. 9.

- d) La disciplina di cui all'art. 6 della proposta di legge – che implica **la possibilità per imprese e ordini professionali di concordare modelli di convenzione, i quali una volta adottati vengono assistiti da presunzione di legittimità – presenta vizi di legittimità** sotto tre profili convergenti.

Ancora una volta, si attribuiscono agli ordini professionali compiti di tutela degli interessi economici della categoria che sono estranei alle loro funzioni.

Conviene in questa sede ribadire con chiarezza che gli ordini professionali sono enti pubblici la cui principale funzione è quella di vigilare sul rigoroso rispetto dei requisiti e dei doveri gravanti sui professionisti, a tutela dell'affidamento dei clienti e dell'interesse pubblico sottostante al buon esercizio della professione.

Gli ordini professionali non sono libere associazioni né enti rappresentati della categoria; né potrebbero esserlo, perché sono costituiti tramite l'obbligo di adesione e in modo unitario: essi dunque non sono formazioni libere né pluralistiche. Il loro ruolo non può, pertanto, sfociare in alcuna forma di regolamentazione economica dell'attività. In questa direzione va la ormai granitica giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, che esclude poteri in qualsiasi modo restrittivi della libertà contrattuale in capo a soggetti quali gli ordini professionali. Senza dire, peraltro, che una simile previsione andrebbe a differenziare le tutele dei professionisti organizzati in ordini dalle tutele previste per i professionisti non iscritti ad ordini.

- e) L'Osservatorio nazionale sull'equo compenso potrebbe essere dotato di poteri di mediazione e conciliazione preliminari all'attivazione del contenzioso, in casi di contrasti tra le parti di un rapporto contrattuale per motivi di iniquità del compenso.

A tal fine, occorre in primo luogo **ridefinire la composizione dell'Osservatorio in modo da rispecchiare l'universo della rappresentanza del mondo professionale**. Ed infatti, la composizione dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso prevista nella disciplina trasmessa dalla Camera non include la rappresentanza del mondo associativo

delle professioni ordinistiche, che come è noto assolve la funzione della rappresentanza degli interessi, anzitutto economici, dei professionisti in base al principio della libera associazione e garantendo l'assetto pluralistico della rappresentanza associativa. Gli ordini professionali, in questo ambito, presentano una qualità rappresentativa molto limitata, in ragione della natura obbligatoria dell'adesione e della natura di ente pubblico a fini predeterminati dalla legge, che frustra, in primo luogo, la componente della libera adesione e del pluralismo rappresentativo.

È pertanto essenziale costituire l'Osservatorio attraverso un criterio di pieno equilibrio tra componente ordinistica (mantenendo l'assetto attuale del progetto di legge nella parte in questione) e componente associativa: a questo scopo, più che l'ambito delle associazioni della legge 4, è opportuno fare riferimento ai criteri già utilizzati per la composizione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, di cui all'art. 17 della l. 81/2017, che include le libere associazioni tanto del mondo ordinistico quanto di quello non ordinistico.

- f) Il testo approvato dalla Camera contiene un apprezzabile avanzamento sul fronte del pieno coinvolgimento delle professioni non regolamentate in forma ordinistica.

Permangono tuttavia alcune imprecisioni e incongruenze: anzitutto con riferimento al parametro normativo cui si rinvia per l'identificazione della platea delle professioni non regolamentate. L'art. 1, co. 1, lett. c) del testo della Camera rinvia alla definizione della legge 4/2013: e tuttavia, tale tecnica di definizione potrebbe essere resa più comprensiva menzionando, oltre alle fonti già citate, l'ambito del lavoro autonomo professionale di cui all'art. 1 della legge 81/2017.

Inoltre, con riferimento alla definizione di parametri utili per quantificare l'equità dei compensi, in carenza, per le professioni non regolamentate dei parametri per la liquidazione giudiziale, il testo approvato dalla Camera prevede (art. 1, co. 1, lett. c)) l'adozione di un Decreto del MISE, adottato previa consultazione con le associazioni costituite in base alla legge 4/2013 ed iscritte nell'elenco ivi previsto.

E tuttavia, la legge n. 4 implica un processo volontario che non comprende necessariamente tutti i soggetti della rappresentanza delle professioni; esistono peraltro alcune professioni, pur prive di ordini, per le quali il Ministero non ha concordato sull'inquadramento all'interno della legge n. 4. I soggetti rappresentativi da coinvolgere nell'interlocuzione con il Ministero andrebbero dunque identificati attraverso la riproposizione dei medesimi requisiti previsti

dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.

Sarebbe inoltre opportuno specificare, già nel testo della legge, che i parametri dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali, allo scopo di impedire che il decreto risulti generico, e quindi inefficace.

* * *

Onorevole Presidente, Onorevoli Senatori,

L'obiettivo di una revisione della legislazione in tema di equo compenso è pienamente condiviso dalla categoria dei liberi professionisti, per i quali l'equo compenso rappresenta un diritto di tenore costituzionale e, ancor prima, un impegno per l'affermazione della dignità della professione.

La disciplina vigente si è rivelata timida, incongruente e di complessa applicazione, e ha dato luogo a sviluppi giurisprudenziali incoerenti. La proposta di legge oggi al Vostro esame individua correttamente i tanti problemi della disciplina vigente, ma presenta timidezze e incongruenze che necessitano di essere corrette con interventi mirati. Il rischio è, altrimenti, quello di dare vita ad una normativa contraddittoria, e perfino paradossale e punitiva per i professionisti.

Il contributo del Senato della Repubblica sarà, pertanto, essenziale per raggiungere un traguardo da tempo atteso dai professionisti italiani.